

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2  
37069 Villafranca di Verona (VR)  
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027  
e-mail: info@studiomalandrino.com



Ai clienti  
Ai collaboratori

Oggetto: **Fringe benefit: limite di esenzione fiscale 2022**

Con il 31 dicembre 2021 è venuto meno il particolare “bonus” previsto per il 2020 e confermato per il 2021 del raddoppio del limite di esenzione fiscale e contributivo a 516,46 euro annui per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR.

A decorrere pertanto **dal 1° gennaio 2022**, il plafond individuale per il lavoratore torna al valore ordinario di **258,23 euro** con la conseguenza che le aziende dovranno ridefinire la propria politica di benefit nei riguardi dei propri collaboratori.

Ci si aspettava una ulteriore proroga o addirittura una stabilizzazione del particolare beneficio anche per il 2022 con la legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2022); in realtà, non è stata una delle misure contemplate dal legislatore, con la conseguenza che a decorrere dal 1° gennaio 2022 si ritorna ai valori originali previsti dal TUIR ovvero all’ammontare di 258,23 euro su base annua.

- se il limite viene superato nel corso del periodo di imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito. Pertanto, il valore di 258,23 euro non opera come una “franchigia” esente da imposizione, bensì da vero e proprio limite assoluto oltre il quale l’intero benefit viene assunto a tassazione;
- il limite di esenzione è sempre applicabile ed in presenza di più benefits determinati con criteri differenti, occorre procedere alla somma dei valori ottenuti e verificare il superamento della soglia;
- la verifica della soglia di esenzione va fatta tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente trattenuti nel corso dello stesso periodo di imposta;
- in sede di applicazione delle ritenute di acconto, il datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta terrà conto di tutti i valori che sono stati percepiti nel corso di rapporti intrattenuti con lui. Inoltre, se il lavoratore ha chiesto di conguagliare altri redditi di lavoro dipendente o assimilati, si dovrà tenere conto anche dei valori percepiti nel corso di altri rapporti;
- a differenza di altri beni e servizi per i quali la legge subordina l’esenzione, parziale o totale sia fiscale che previdenziale, all’offerta o messa a disposizione alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee, nel caso dei beni e servizi fino a 258,23 (516,46 per il 2021) questi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”;
- Pertanto, al fine di verificare il limite di esenzione previsto dalla norma, sarà necessario tener conto non solo del valore di tutti i benefit riconosciuti al lavoratore (ad esempio l’autovettura ad uso promiscuo) ma anche del controvalore dell’eventuale welfare previsto dalla contrattazione collettiva (nazionale o aziendale) o da politiche di welfare aziendali.

Restiamo a disposizione

Alfredo Malandrino – consulente del lavoro